



## PROCEDURA

### ESONERABILITÀ DAI TURNI NOTTURNI DI PRONTA DISPONIBILITÀ E DI GUARDIA NOTTURNA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA AREA SANITÀ CHE ABBIÀ SUPERATO LA SOGLIA DI 62 ANNI DI ETÀ ANAGRAFICA – ART. 6 BIS CCNL DIRIGENZA DELL'AREA SANITA' 19/12/2019

In data 23/11/2023 presso la sede della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità per la definizione di una procedura operativa relativa alla *Esonerabilità dai turni notturni di pronta disponibilità e di guardia notturna del personale della Dirigenza Area Sanità che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica*

## LE PARTI

- tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale in materia di esonerabilità dai turni notturni di pronta disponibilità e di guardia notturna del personale della Dirigenza Area Sanità che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica;
- considerata la proposta dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione, a' sensi dell'art. 6 bis del CCNL Dirigenza dell'Area Sanità 19/12/2019, in materia di esonerabilità dai turni notturni di pronta disponibilità e di guardia notturna del personale della Dirigenza Area Sanità che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica inviata all'Amministrazione in data 27/10/2023 (agli atti della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane)

## CONDIVIDONO LA SEGUENTE PROCEDURA OPERATIVA

Su richiesta dell'interessato che ha superato la soglia di 62 anni di età anagrafica (da indirizzare al Responsabile di Struttura e al Direttore Medico di Presidio e per conoscenza al Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane), il personale viene – se possibile – esonerato:

- dal lavoro notturno con esonero totale da pronta disponibilità e guardia notturna;
- dal lavoro notturno in modo parziale (limitazione della pronta disponibilità o dei turni di guardia notturna).

L'esonero non può determinare, per il restante personale che opera nella medesima Struttura, un numero di guardie e pronta disponibilità superiore al limite previsto dalla vigente normativa e comunque non può determinare il mancato rispetto del dettato normativo del D.lgs 66/2003. Tali verifiche avvengono sotto la diretta responsabilità del Responsabile della Struttura di afferenza.

Nel caso in cui non tutte le richieste fossero accolte dal Responsabile della Struttura di afferenza, verrà calcolata la *differenza turni*, vale a dire la differenza tra il numero di turni necessari per garantire il servizio e il numero massimo di turni assegnabili ai dirigenti che non abbiano compiuto i 62 anni di età.

La differenza turni verrà ripartita tra coloro che abbiano già superato tale soglia di età.

I turni della suddetta differenza turni verranno assegnati tenendo conto che ad una maggior età



anagrafica dovrà corrispondere un minor numero di turni, quindi la differenza turni dovrà di norma essere assegnata in maggior numero ai Dirigenti con minore età anagrafica, via via dal più giovane al più anziano.

L'interessato esonerato ha comunque la facoltà di ritirare la richiesta di esonero al termine dei turni programmati in tempo utile alla programmazione dei turni successivi, comunicandolo al Responsabile di Struttura e al Direttore Medico di Presidio e per conoscenza al Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

La presente procedura ha validità sperimentale dall'01/01/2024 per la durata di un anno, al termine del quale le parti si ritroveranno per valutarne gli impatti e procedere ad eventuali modifiche procedurali.

Monza, 23 novembre 2023

PER L'AZIENDA	
Direttore Amministrativo – Capo delegazione Antonietta Ferrigno	
Direttore Sanitario Aida Andreassi	
Direttore Medico di Presidio Luca Bresolin	
Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Ingrid Sartori	

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE	
AAROI EMAC	
ANAAO ASSOMED	
ANPO-ASCOTI -FIALS Medici	
CIMO	
CISL MEDICI	
FASSID-SNR-AIPAC-SIMET-AUPI-SINAFO	
UIL FPL	
FP CGIL	
FVM	